

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2266 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2021

recante modalità di applicazione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio per quanto riguarda la certificazione e l'autocertificazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche ai fini delle accise

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23 bis, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/83/CEE stabilisce le condizioni che garantiscano l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno nel settore della tassazione dell'alcol.
- (2) La direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio ⁽²⁾, che ha modificato la direttiva 92/83/CEE, ha esteso la possibilità per gli Stati membri di applicare le aliquote di accisa ridotte, che erano disponibili solo per le birre e l'alcole etilico prodotti in volumi modesti da piccoli produttori indipendenti, anche alle altre bevande alcoliche prodotte in volumi modesti da piccoli produttori indipendenti. A norma dell'articolo 23 bis, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE, gli Stati membri forniscono, su richiesta, un certificato annuale ai piccoli produttori indipendenti stabiliti nel loro territorio che confermi la loro produzione annuale totale e il rispetto dei criteri stabiliti nella direttiva 92/83/CEE («il certificato»). Al fine di agevolare il riconoscimento del loro stato di piccoli produttori indipendenti in tutti gli Stati membri e per poter applicare le aliquote di accisa ridotte, deve essere utilizzata una forma comune per il certificato.
- (3) È auspicabile che la certificazione dei piccoli produttori indipendenti sia rilasciata dallo Stato membro in cui essi sono stabiliti. Al fine di ridurre l'onere amministrativo, è opportuno consentire ai piccoli produttori indipendenti di procedere ad un'autocertificazione, a condizione che gli Stati membri abbiano adottato misure adeguate volte a prevenire ogni evasione, frode o abuso del sistema.
- (4) È opportuno inserire un riferimento al certificato per i piccoli produttori indipendenti nel documento amministrativo per la circolazione dei prodotti a norma del capo IV o V della direttiva 2008/118/CE del Consiglio ⁽³⁾, come previsto dall'articolo 23 bis, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE, al fine di agevolare il riconoscimento del loro stato di piccoli produttori indipendenti.
- (5) Al fine di chiarire quali elementi probanti debbano essere utilizzati in caso di autocertificazione da parte di piccoli produttori indipendenti, è necessario specificare le informazioni da includere nel documento amministrativo e nel documento di accompagnamento semplificato per la circolazione dei prodotti a norma del capo IV o V della direttiva 2008/118/CE.
- (6) L'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata al 1° gennaio 2022 per essere allineata all'applicazione delle misure nazionali adottate per il recepimento della direttiva (UE) 2020/1151.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

⁽¹⁾ GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21.

⁽²⁾ Direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio, del 29 luglio 2020, che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 256 del 5.8.2020, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

